



Deliberazione

del 29/12/2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - APPROVAZIONE.

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 15:35 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA		X
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO collegato in videoconferenza	X	
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA	X	
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO		X
MANNUCCI LAURA	X		DI ROSA SIMONA	X	
BAGNOLI ATHOS	X		CHIAVACCI GABRIELE collegato in videoconferenza	X	
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		PICCHIELLI ANDREA	X	
IALLORENZI ROBERTO collegato in videoconferenza	X		CIONI BEATRICE	X	
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO	X		BALDI ANNA		X
CIONI SIMONA	X		BATTINI VITTORIO collegato in videoconferenza	X	
FARAONI ANDREA	X				

Presenti n° **22** - Assenti n° **3**

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.
Scrutatori: MANNUCCI LAURA, CIONI SIMONA, PICCHIELLI ANDREA

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (Tusp);

Considerato che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., ovvero:

- “a) produzione di servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 Tusp le pubbliche amministrazioni erano tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo;

Dato atto che il Comune di Empoli ha adempiuto a tale obbligo nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/09/2017 avente ad oggetto ““Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – approvazione e adozione misure di razionalizzazione”, effettuando una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016, provvedendo alla redazione di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni;



COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

Rilevato che a seguito della suddetta ricognizione, con la citata deliberazione C.C n. 66 del 29/09/2017 il Comune di Empoli, nell'ambito del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni previsto all'art 24 comma 1 del TUSP, ha adottato le seguenti misure di razionalizzazione: alienazione partecipazioni nelle seguenti società:

- Società CET;
- Società Banca Etica;
- Società Cassa di Risparmio di San Miniato;

Dato atto che per quanto concerne le suddette partecipazioni l'Ente ha provveduto a richiedere a ciascuna Società (CET, Banca Etica e Cassa di Risparmio di San Miniato) ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 la liquidazione in denaro della partecipazione in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter secondo comma del Codice Civile e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del Codice Civile, specificando altresì alle stesse che dal 29/09/2018 il Comune di Empoli non avrebbe più potuto esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Richiamato l'art. 20 del Tusp ed in particolare:

- ☐ il comma 1, che stabilisce che “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”.
- ☐ il comma 2, che impone alle amministrazioni pubbliche l'adozione di un piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni, corredato da un'apposita relazione tecnica, in cui siano specificati modalità e tempi di attuazione ove, in sede di analisi, rilevino la sussistenza di anche una sola delle condizioni ivi specificate;
- ☐ il comma 3, secondo cui i piani annuali di razionalizzazione delle partecipazioni, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
- ☐ il comma 4, secondo cui, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;



COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

Considerato che il suddetto articolo dispone che:

- il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.
- il provvedimento deve anche contenere una descrizione delle attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.105 del 28/12/2018 è stata approvata la "Revisione periodica delle Partecipate ex art. 20, D.lgs. 175/2016, come modificato dal Decreto Legislativo n. 100/2017" relativa alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017, e che con tale atto si confermava l'alienazione delle società CET, Banca Etica e Cassa di Risparmio di San Miniato e si disponeva il mantenimento senza interventi per le altre partecipazioni detenute;

Preso atto che a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1 comma 723 , della legge di bilancio 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all'art. 24 del TUSP, il comma 5-bis, che ha sospeso - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione – l'efficacia sino al 31 dicembre 2021, del comma 4 relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e del comma 5 che prescrive una sanzione in caso di mancata alienazione nei termini;

In considerazione di ciò, nella predisposizione dei Piani di razionalizzazione per le partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31/12/2018, gli Enti pubblici soci dovevano tener conto che la sospensione dall'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e la relativa sanzione per la mancata alienazione nei termini, trovavano applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che avessero prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015;

Considerato che, in ottemperanza ai disposti normativi di cui sopra con Deliberazione del CC n. 135 del 27/12/2019 il Comune di Empoli ha approvato la "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100", relativa alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018;

Rilevato che: - in data 21 giugno 2018 la società Cassa di Risparmio di San Miniato è stata fusa per incorporazione nella società Crédit Agricole Cariparma S.p.A. e che in data 26 febbraio 2019 l'Assemblea della società Crédit Agricole Cariparma S.p.A. ha deliberato il cambio di denominazione sociale della banca in Crédit Agricole Italia S.p.A.;



COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

Considerato altresì che con Deliberazione del CC n. 116 del 22/12/2020 è stata approvata la “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100”, relativa alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019, confermando le misure adottate con le deliberazioni precedentemente elencate per quanto concerne l’alienazione delle società CET-Consortile Energia Toscana, Banca Etica e Crédit Agricole Italia S.p.A. e rimodulando specifici indirizzi riguardanti l’assetto societario della società Agenzia dello Sviluppo Empolese Valdelsa ;

Dato atto che con l’art. 16, comma 3-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, è stato inserito all’art. 24 del Testo Unico un ulteriore nuovo comma, il comma 5-ter, con il quale la norma che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, il comma 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) ed il comma 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (2017-2019) è stata prorogata anche per l’annualità 2022;

Rilevato che con la deliberazione del CC n. 122 del 30/12/2021 è stata approvata la “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 “ relativa alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020, riconfermando le misure adottate con i precedenti piani in ordine alla alienazione delle società CET- Consortile Energia Toscana, Banca Etica, e Crédit Agricole Italia S.p.A., dando atto, per quest'ultima, che erano state avviate le procedure per la cessione delle quote alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato che aveva manifestato interesse all'aquisto, la cui conclusione è avvenuta in data 30.01.2022 e rimodulando specifici indirizzi per la società Agenzia dello Sviluppo Empolese Valdelsa, in ragione dello sviluppo del percorso riorganizzativo avviato in esito al piano precedente;

Dato atto che, entro il 31/12/2022, il Comune di Empoli dovrà provvedere:

- ☐ all’approvazione della relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2021 con Deliberazione del CC n. 122 del 30/12/2021;
- ☐ all’adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipate detenute al 31/12/2021, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;

Ritenuto che:

- le disposizioni del Testo unico in materia di società pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall’Ente alla data del 31/12/2021 debbano continuare ad essere



COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi;

Visti gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 252 del 21/12/2022;

Visti gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” forniti dal MEF, Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti,

Visti gli allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale dello stesso:

- la Relazione Tecnica relativa alla Revisione Periodica delle partecipazioni di cui all' Allegato A);
- le “Schede di rilevazione per la Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni” di cui all’art 20 del TUSP, contenente le schede di rilevazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2021 (Allegato B);
- le “Schede di rilevazione per la revisione periodica delle Partecipazioni” – art. 20, comma 1, D. Lgs. 175/2016”, contenente le schede della revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021 (Allegato C);

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, Dott.ssa Rita Ciardelli ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente ad interim del Servizio Ragioneria, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Dato atto che il presente provvedimento è stato oggetto di esame da parte della competente Commissione consiliare;

Con voti legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti:

Presenti	22
Favorevoli	15
Contrari	7 (Poggianti, Di Rosa, Chiavacci, Picchielli, Cioni B., Masi, Battini)
Astenuti	0

d e l i b e r a



COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

1. Di approvare, per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato ed approvato, la Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento sotto la lett. A.) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare, sulla base di quanto riportato nella relazione tecnica di cui al punto 1, le “Schede di rilevazione per la Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni” di cui all’art 20 del TUSP, contenente le schede di rilevazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2021, (Allegato B);
3. Di approvare, sulla base degli esiti della ricognizione contenuti nella relazione di cui al punto 1, il piano di revisione periodica di cui all’art 20 del TUSP, secondo quanto riportato nel documento allegato alla presente delibera, di cui fa parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C), denominato “Schede di rilevazione per la revisione periodica delle Partecipazioni”, contenente le schede della revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021, redatto in conformità al modello approvato con gli indirizzi richiamati in premessa;
4. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale;
6. Di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del citato D. Lgs. 175/2016, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura MEF competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio, di cui all’art 15 dello stesso D. Lgs. 175/2016.
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

Indi Il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di adempiere entro i termini previsti dalla legge all’obbligo di adottare il provvedimento di ricognizione di cui all’art 20, comma 1, del D. Lgs. 175/2016;

Con successiva votazione e con voti legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti:

Presenti	22
Favorevoli	17
Contrari	5 (Poggianti, Di Rosa, Chiavacci, Picchielli, Battini)
Astenuti	0



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====